

Accordo

tra

Regione Puglia
Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

per l'aggiornamento continuo dei dati sull'assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali

Premesso che l'art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997 prevede la riorganizzazione del sistema scolastico in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

L'art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 delega alle Regioni le funzioni in materia di istruzione scolastica e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, sulla base dei piani provinciali e assicurando il coordinamento con la programmazione ministeriale. Inoltre, l'art. 139 del citato D.Lgs. n. 112/1998 trasferisce alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: "a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche".

Con il DPR n. 233 del 18/06/1998 è stato, quindi, approvato il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997".

Con la LR n. 24 dell'11/12/2000, Regione Puglia ha recepito le funzioni conferite alle regioni e fornite ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione (art. 25, lett. e), nonché in ordine ai compiti attribuiti alle Province (art. 27).

Con l'adozione del primo *Piano regionale di dimensionamento*, approvato con deliberazione del Commissario *ad acta* n. 181 del 01/08/2000, è stato effettuato il riordino in prima fase di tutte le Istituzioni Scolastiche statali pugliesi.

La Legge Costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" ha riconosciuto alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, tracciando un sistema educativo unitario in cui sono attribuite competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative agli Enti locali, nel quadro di una legislazione statale di principio.

L'art. 64 della Legge n. 133 del 06/08/2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e, in particolare, il comma 4-quinquies introdotto dall'art. 3 del DL n. 154 del 07/10/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 04/12/2008, stabilisce che il MIUR e il MEF, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, promuovono la stipula di un'intesa in sede di Conferenza Unificata per "disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica [...]. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali".

L'art. 19, commi 4 e 5, della Legge n. 111 del 15/07/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", come modificato da ultimo dal decreto-legge n. 104/2013 (L. 128/2013), ha individuato un numero minimo di alunni per autonomia scolastica (pari a 600 o 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Dichiarato incostituzionale il comma 4 del suddetto art. 19 della Legge n. 111/2011 con Sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 07/06/2012, in data 10/07/2012 la 7^a Commissione del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il Governo "a rispettare le specificità regionali, stabilendo [...] un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell'ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio [...] basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna Regione e, dall'altro, sull'esigenza di contenimento della spesa pubblica".

Nel corso del 2013 la Conferenza delle Regioni, per il tramite della IX Commissione, ha avviato i lavori per la definizione dei suddetti parametri ed elaborato la bozza di Intesa da sancire in Conferenza Unificata, la quale avrebbe dovuto entrare in vigore dopo l'abrogazione dei commi 5 e 5-bis dell'art. 19 del DL 98/2011 e ss.mm.ii.. Successivamente, nella seduta dell'11/04/2013 la Conferenza delle Regioni ha espresso avviso contrario all'Intesa ritenendo i contenuti in contrasto con i commi 5 e 5-bis dell'art. 19 della L. n. 111/2011, che il MEF riteneva di non poter abrogare per mancanza di risorse.

Il DL n. 104/2013 (art. 12 della Legge n. 128 dell'08/11/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca") inserisce il comma 5-ter all'art. 19 della L. n. 111/2011, il quale dispone che, al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato il DS e il DSGA devono essere definiti con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza Unificata al fine di consentire alle Regioni di provvedere autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo.

Tuttavia, non essendo stato raggiunto l'Accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall'art. 19, comma 5-ter, del D.L. n. 98/2011, permangono, ad oggi, le disposizioni di cui all'art. 19, commi 5 e 5-bis della Legge 111/2011 come modificati dalla Legge 183/2011, art. 4 commi 69 e 70.

Alla luce di quanto rappresentato, la competenza in materia di **programmazione dell'assetto scolastico e dell'offerta formativa** è esercitata dalla Regione *in primis* mediante l'emanazione periodica di *Linee di indirizzo* e la conseguente approvazione del *Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa*, il cui procedimento vede il coinvolgimento fondamentale degli Enti Locali: Province e Città Metropolitana, chiamati a redigere i *Piani provinciali di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa*, e Comuni, chiamati ad avanzare proposte programmatiche per l'assetto delle Istituzioni Scolastiche di primo ciclo del proprio territorio.

Considerato che nel corso delle attività di competenza della Sezione Istruzione e Università, tra le quali quelle che hanno portato all'approvazione del *database regionale delle Istituzioni Scolastiche regionali* con AD n. 8 del 09/02/2021, attualmente pubblicato sul portale <https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento>, alcuni Comuni e Istituzioni Scolastiche hanno trasmesso comunicazioni e segnalazioni in merito alla sussistenza o meno di punti di erogazione del servizio scolastico, dovute all'andamento delle iscrizioni e/o delle frequenze presso i vari plessi scolastici o per necessità programmatiche che avevano interessato tanto l'organizzazione della rete scolastica quanto gli interventi sull'edilizia scolastica. Tale circostanza ha reso necessario non soltanto coordinare le attività dei diversi Enti coinvolti, quali la Regione, le Province/Città Metropolitana, i Comuni, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con gli Ambiti Territoriali, le Istituzioni Scolastiche, ecc., che incidono su diversi settori della programmazione scolastica (sistemi informativi regionali e ministeriali, dimensionamento scolastico, edilizia scolastica, ecc.), ma anche semplificare tali modifiche non sostanziali dell'assetto scolastico. Si tratta di procedure dovute ad esigenze temporanee e permanenti manifestate dalle Istituzioni Scolastiche e/o dagli Enti locali in tema di sicurezza degli edifici scolastici, di disponibilità edilizia, di allocazione degli studenti. Tali situazioni tradizionalmente sottoposte, nell'ambito del procedimento autorizzativo del *Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa*, evidenziavano tempi procedurali non sostenibili in relazione alle suddette esigenze e alla necessità di tenere costantemente aggiornati i dati informativi ufficiali delle scuole. Si rende, inoltre, necessario condividere e tenere costantemente aggiornato il citato il *dataset* disponibile nei sistemi informativi ufficiali del sistema dell'istruzione (*Sistema Informativo Dell'Istruzione – SIDI, Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica – ARES*, ecc.) attraverso il portale <https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento>.

Con l'obiettivo di disciplinare la semplificazione delle suddette procedure, si è svolto, pertanto, un tavolo di coordinamento tra la Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e Uffici Scolastici Provinciali, che ha portato alla redazione condivisa di una proposta di *Accordo per l'aggiornamento continuo dei dati sull'assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali*, sul quale sono stati sentiti anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Unione delle Province Italiane.

Ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue.

Art. 1 – Finalità e obiettivi

1. Il presente Accordo ha la finalità di semplificare alcune modifiche non sostanziali dell'assetto scolastico. Si tratta di procedure dovute ad esigenze temporanee e permanenti manifestate dalle Istituzioni Scolastiche e/o dagli Enti locali in tema di sicurezza degli edifici scolastici, di disponibilità edilizia, di allocazione degli studenti. Tali situazioni tradizionalmente erano sottoposte, nell'ambito del procedimento autorizzativo del *Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa*, a tempi procedurali non sostenibili in relazione alle suddette esigenze e alla necessità di tenere costantemente aggiornati i dati informativi ufficiali delle scuole. Il presente Accordo ha l'obiettivo, inoltre, di condividere tra le parti il *dataset* disponibile nei sistemi informativi ufficiali del sistema dell'istruzione (*Sistema Informativo Dell'Istruzione – SIDI, Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica – ARES, ecc.*) attraverso il portale <https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento>, al fine di supportare, agevolare e semplificare i procedimenti di competenza di ciascun Ente negli interventi disciplinati dal presente Accordo, in materia di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa e negli altri procedimenti di competenza e consentirne l'aggiornamento alla situazione presente in punto di fatto sul territorio.
2. Per l'obiettivo di cui al comma precedente, si condividono i dati in possesso e si promuove l'utilizzo dei suddetti sistemi informativi ufficiali, presso i Comuni, le Province/Città Metropolitana, anche avvalendosi della collaborazione dell'*Associazione Nazionale dei Comuni Italiani* e dell'*Unione delle Province Italiane*. Parimenti, l'*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia* si impegna a condividere i dati in proprio possesso e promuovere l'utilizzo dei suddetti sistemi informativi ufficiali presso le Istituzioni Scolastiche.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Il presente accordo disciplina le seguenti azioni:
 - a. chiusura di un punto di erogazione del servizio; disattivazione del codice meccanografico di un punto di erogazione del servizio non più presente, in punto di fatto, in un edificio scolastico (art. 3);
 - b. spostamento temporaneo o permanente di un intero punto di erogazione da un edificio scolastico ad un altro, nell'ambito del medesimo Comune (art. 4);
 - c. spostamento per mere esigenze temporanee di una parte di un punto di erogazione, ovvero di un certo numero di classi di un punto di erogazione, dall'edificio scolastico di afferenza del punto di erogazione ad un altro (art. 4);
 - d. riallineamento tra la situazione censita nei sistemi informativi ufficiali e quella presente in punto di fatto (art. 5);
 - e. rilevazione di sedi "distaccate" di scuole dell'infanzia e primarie; di sedi *succursali* di scuola secondaria di primo grado, qualora previste ad una distanza dalle sedi principali inferiore rispetto alla distanza che le stesse avrebbero da altre scuole secondarie di primo grado del Comune; di sedi *succursali* di scuola secondaria di secondo grado, qualora previste, nello stesso Comune, ad una distanza dalle sedi principali inferiore rispetto alla distanza che le stesse avrebbero da altre scuole secondarie di secondo grado con i medesimi indirizzi di studio (art. 5);
 - f. cancellazione dei codici meccanografici inerenti indirizzi di studio disattivi presso le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo, senza iscrizioni da oltre due anni (art. 6).

Per le azioni elencate le Istituzioni Scolastiche e gli Enti Locali sono tenute a presentare istanza secondo le modalità di agli artt. 3, 4, 5 e 6.

2. La disciplina definita nel presente Accordo non si applica, restando di competenza del *Piano regionale di dimensionamento scolastico*, alle azioni di:
 - a. attivazione di un nuovo punto di erogazione;
 - b. attivazione di nuovi codici meccanografici;
 - c. spostamento di un intero punto di erogazione da un edificio scolastico ad un altro situato in un Comune differente (*sede associata*);
 - d. spostamento permanente di una parte di un punto di erogazione, ovvero di un certo numero di classi del medesimo punto di erogazione, dall'edificio scolastico di afferenza del punto di erogazione ad un altro;
 - e. attivazione di sedi *succursali* di scuola secondaria di primo grado, qualora previste ad una distanza dalle sedi principali superiore rispetto alla distanza che le stesse avrebbero da altre scuole secondarie di primo grado del Comune; di sedi *succursali* di scuola secondaria di secondo grado, qualora previste, nello stesso

Comune, ad una distanza dalle sedi principali superiore rispetto alla distanza che le stesse avrebbero da altre scuole secondarie di secondo grado con i medesimi indirizzi di studio;

- f. attivazione di indirizzi di studio;
- g. attribuzione di punti di erogazione ad un'Istituzione Scolastica differente.

Art. 3 – Chiusura di un punto di erogazione del servizio; disattivazione del codice meccanografico di un punto di erogazione del servizio non più presente, in punto di fatto, in un edificio scolastico

1. Le istanze sono indirizzate ad Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e a Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e, per il primo ciclo, per conoscenza anche alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente.
2. Per i punti di erogazione del primo ciclo di istruzione, le istanze, debitamente motivate, sono presentate dall'Istituzione Scolastica, previo parere del Comune, o dal Comune, previo parere dell'Istituzione Scolastica, o, congiuntamente, dall'Istituzione Scolastica e dal Comune.
Analogamente, per i punti di erogazione del secondo ciclo di istruzione, le istanze, debitamente motivate, sono presentate dall'Istituzione Scolastica, previo parere della Provincia/Città Metropolitana, o dalla Provincia/Città Metropolitana, previo parere dell'Istituzione Scolastica, o, congiuntamente, dall'Istituzione Scolastica e dalla Provincia/Città Metropolitana.
3. Previo parere di Ufficio Scolastico Regionale, Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università rilascia il proprio nulla osta alla chiusura del punto di erogazione del servizio e/o alla disattivazione del codice meccanografico.
4. Le valutazioni di Ufficio Scolastico Regionale e Regione Puglia di cui ai commi precedenti sono effettuate in tre *tranche*, ossia sulle istanze presentate entro il 20 gennaio, entro il 31 marzo ed entro il 30 novembre di ogni anno.
5. Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università provvede ad aggiornare il *database regionale delle Istituzioni Scolastiche* del portale regionale delle Istituzioni Scolastiche, accessibile al link <https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento>.

Art. 4 – Spostamento temporaneo o permanente di un intero punto di erogazione da un edificio scolastico ad un altro, nell'ambito del medesimo Comune; spostamento per mere esigenze temporanee di una parte di un punto di erogazione, ovvero di un certo numero di classi di un punto di erogazione, dall'edificio scolastico di afferenza del punto di erogazione ad un altro.

1. Le istanze sono indirizzate ad Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e a Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e, per il primo ciclo, per conoscenza anche alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente.
2. Per i punti di erogazione del primo ciclo di istruzione, le istanze, debitamente motivate, sono presentate dall'Istituzione Scolastica, previo parere del Comune, o dal Comune, previo parere dell'Istituzione Scolastica, o, congiuntamente, dall'Istituzione Scolastica e dal Comune.
Analogamente, per i punti di erogazione del secondo ciclo di istruzione, le istanze, debitamente motivate, sono presentate dall'Istituzione Scolastica, previo parere della Provincia/Città Metropolitana, o dalla Provincia/Città Metropolitana, previo parere dell'Istituzione Scolastica, o, congiuntamente, dall'Istituzione Scolastica e dalla Provincia/Città Metropolitana.
3. Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università prende atto degli spostamenti comunicati e provvede ad aggiornare il *database regionale delle Istituzioni Scolastiche* del portale regionale delle Istituzioni Scolastiche, accessibile al link <https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento>.
4. L'Istituzione Scolastica e/o il Comune sono tenuti a comunicare la cessazione della situazione di temporaneità.
5. L'aggiornamento di cui ai commi precedenti è effettuato in tre *tranche*, ossia sulle istanze presentate entro il 20 gennaio, entro il 31 marzo ed entro il 30 novembre di ogni anno.
6. Qualora per gli spostamenti di punti di erogazione di cui al presente articolo si dovesse ravvisare la necessità, da parte degli Enti, di renderli permanenti, l'attribuzione dei relativi codici meccanografici può essere autorizzata nell'ambito del procedimento di dimensionamento scolastico, al fine di verificare la sostenibilità e l'efficacia.

Art. 5 – Riallineamento tra la situazione censita nei sistemi informativi ufficiali e quella presente in punto di fatto; rilevazione di sedi succursali o distaccate di punti di erogazione del servizio.

1. Le istanze sono indirizzate ad Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e a Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e, per il primo ciclo, per conoscenza anche alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente.

2. Per il primo ciclo di istruzione, le istanze, debitamente motivate, sono presentate dall'Istituzione Scolastica, previo parere del Comune, o dal Comune, previo parere dell'Istituzione Scolastica, o, congiuntamente, dall'Istituzione Scolastica e dal Comune.
Analogamente, per il secondo ciclo di istruzione, le istanze, debitamente motivate, sono presentate dall'Istituzione Scolastica, previo parere della Provincia/Città Metropolitana, o dalla Provincia/Città Metropolitana, previo parere dell'Istituzione Scolastica, o, congiuntamente, dall'Istituzione Scolastica e dalla Provincia/Città Metropolitana.
3. Le istanze, inerenti il riallineamento tra la situazione censita nei sistemi informativi ufficiali (SIDI e ARES) e rappresentata nel portale regionale delle Istituzioni Scolastiche, accessibile al link <https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento> e quella presente in punto di fatto, devono indicare con chiarezza il codice con il quale gli edifici segnalati sono censiti in *Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica*.
4. In aggiunta, il riallineamento di cui al presente articolo comprende anche le situazioni rilevate d'ufficio da Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università, nell'ambito delle attività di aggiornamento dell'*Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica* e del *dataset* di cui all'art. 1, comma 2 (database regionale delle Istituzioni Scolastiche), la cui prima costruzione è stata approvata con AD n. 8 del 09/02/2021 (es. chiusura o spostamento temporaneo di un punto di erogazione, rilevazione di sedi succursali o distaccate, rilevazione di più punti di erogazione di scuola dell'infanzia o di più punti di erogazione di scuola primaria nel medesimo edificio scolastico, ecc.).
5. Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università provvede a verificare le segnalazioni e le situazioni di riallineamento rilevate d'ufficio congiuntamente ad Ufficio Scolastico Regionale e ad aggiornare l'*Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica* e il *database regionale delle Istituzioni Scolastiche* e la relativa rappresentazione sul portale <https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento>. Ove necessario, anche Ufficio Scolastico Regionale provvede ad aggiornare il *Sistema Informativo Dell'Istruzione*.
6. L'aggiornamento di cui ai commi precedenti è effettuato in tre *tranche*, ossia sulle istanze presentate entro il 20 gennaio, entro il 31 marzo ed entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 6 – Cancellazione dei codici meccanografici inerenti indirizzi di studio disattivi presso le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo, senza iscrizioni da oltre due anni.

1. Entro il 30 novembre di ogni anno Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia provvede a comunicare a Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università l'elenco degli indirizzi di studio delle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo che non hanno ricevuto iscrizioni per due anni consecutivi, i quali sono da intendersi disattivati ai sensi delle *Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico e la programmazione dell'offerta formativa* approvate periodicamente da Regione Puglia.
2. Regione Puglia, previa istruttoria congiunta con Ufficio Scolastico Regionale, approva annualmente il suddetto elenco al fine di consentire al medesimo Ufficio Scolastico Regionale l'aggiornamento del *Sistema Informativo Dell'Istruzione*.

Per la Regione Puglia

**L'Assessore alla Formazione e Lavoro –
Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola,
Università, Formazione professionale**

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Il Direttore Generale